



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 25 NOVEMBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.15 della Società A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 12.11.2015 (squalifica del calciatore IANNICELLI Antonio per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Iannicelli Antonio si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.16 della Società S.S. SAN PIETRO APOSTOLO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 5.11.2015 (punizione sportiva della perdita della Gara *San Pietro Apostolo – Amaroni08* dell'1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 230,00, squalifica del calciatore ROTELLA Davide per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore SACCO Giovanni per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore PUPO Francesco per DUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Pietro, PALETTA Giuseppe e BRUNI Giuseppe per UNA gara effettiva, squalifica dell'allenatore TALARICO Gianmarco fino al 31.12.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il difensore della società reclamante;

RILEVA

Il reclamo per quanta riguarda le squalifiche dei calciatori Pupo Francesco, Graziano Pietro, Bruni Giuseppe e Paletta Giuseppe è inammissibile ex art.45,punto 3, del C.G.S.;

la squalifica inflitta ai calciatori Rotella Davide e Sacco Giovanni, responsabili di atto di protesta di modesta violenza nei confronti dell'arbitro, è eccessiva e deve essere ridotta a due giornate effettive di gara.

Ritenuta la necessità – per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, dell'ammenda e la squalifica inflitta a Talarico Gianmarco – di sentire l'arbitro a chiarimenti, dispone la convocazione dello stesso per la seduta del 15.12.2015 avvertendo la reclamante che ha diritto di partecipare alla seduta per essere edotta delle dichiarazioni rese dal direttore di gara.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo per quanta riguarda le squalifiche dei calciatori PUPO Francesco, GRAZIANO Pietro, BRUNI Giuseppe e PALETTA Giuseppe;

riduce la squalifica inflitta al calciatore ROTELLA Davide a DUE (2) giornate effettive di gara;

riduce la squalifica inflitta al calciatore SACCO Giovanni a DUE (2) giornate effettive di gara;

rimanda ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 15 DICEMBRE 2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 25 NOVEMBRE 2015**
